

**OGGETTO: Pratica num. 19/PP/2019 - Parere sul Disegno di legge relativo a:
“Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere (A.S. 1200)”.**

(delibera 8 maggio 2019)

“Il Consiglio;

- rilevata l’opportunità di esprimere un parere in merito al disegno di legge in oggetto, con riferimento ai profili afferenti all’amministrazione della giustizia;

osserva:

«1. Premessa.

Il Disegno di legge A.S. n. 1200, recante “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” nel testo approvato dalla Camera il 3 aprile 2019 e trasmesso al Senato l’8 aprile 2019, si compone di 21 articoli e ha ad oggetto la modifica della disciplina, sostanziale e di rito, relativa ai procedimenti concernenti i delitti di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqes*, 609-*octies* e 612-*bis* e 612-*ter* c.p., ovvero agli artt. 582 e 583-*quinqes* c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 576, I co., nn. 2, 5 e 5.1, e 577, I co., n. 1 e II co. c.p., che integrano l’elenco dei reati individuati dal legislatore nazionale come espressivi della violenza di genere e domestica, in conformità ai criteri di cui alla Direttiva 2012/29/UE¹)

¹ Il paragrafo 17 della Direttiva 2012/29/UE, mutuando le definizioni dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, qualifica la violenza di genere come quella “*diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere, o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della persona e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale, le molestie sessuali), la tratta di essere umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti “reati d’onore”.* Il paragrafo 18 della Direttiva definisce la violenza domestica (“*la violenza nelle relazioni strette*”) come quella commessa “*da una persona che è l’attuale o ex coniuge o partner della vittima ovvero da altri membro della famiglia, a prescindere dal fatto che l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e provocare un danno fisico, mentale, emotivo o perdite economiche*”. In detto paragrafo è previsto ancora “*che le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e che la loro situazione può peggiorare in caso di dipendenza dall’autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno*”. Dunque, per violenza domestica, si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali reati condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima; la violenza di genere contro le donne indica invece la violenza diretta contro le donne in quanto tale o che colpisce le donne in

L'intervento normativo, che ha interessato il codice penale e di procedura penale, il Testo Unico in materia di misure di prevenzione e l'Ordinamento Penitenziario, costituisce un'ulteriore tappa del percorso di adeguamento della normativa interna in materia di protezione delle vittime dei reati, e in specie, delle vittime della violenza di genere e domestica, agli obblighi discendenti dalle fonti internazionali⁽²⁾, euro unitarie, in particolare, dalla Direttiva 2012/29/UE, nonché dalla sentenza n. 41237/14 emessa il 2 marzo 2017 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, nel ricorso Talpis c. Italia³, che hanno evidenzia la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati.

Le novità previste nel Disegno di legge si pongono, quindi, in continuità con gli interventi già effettuati con la L. n. 119/2013 (che ha dato anticipata esecuzione alla Convenzione di Istanbul) e la L. n. 212/2015 (attuativa della succitata Direttiva 2012/29/UE) e con la stessa disposizione dell'art 132-*bis* disp.att. c.p.p. (che prevede, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, la priorità assoluta per i delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale) e intendono completare il quadro delle misure necessarie per un più incisivo contrasto della violenza domestica e di genere, seguendo due fondamentali direttrici:

-inasprire, in un'ottica di maggiore deterrenza, il trattamento sanzionatorio relativo ai reati, anche di nuova introduzione, individuati come espressivi del fenomeno;

-rafforzare il sistema di tutela 'preventiva' delle vittime per mezzo della tempestiva adozione di misure di protezione, l'incremento degli obblighi informativi e di comunicazione

modo sproporzionato; per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica.

² La principale regolamentazione internazionale in materia include: la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia nel 1985; le raccomandazioni e le decisioni del comitato CEDAW; la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica (convenzione di Istanbul), adottata il 7 aprile 2011, sottoscritta l'11 maggio 2011, ratificata nel nostro Paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto del 2014, dopo aver raggiunto il numero minimo di paesi firmatari; la dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani; la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata il 1° ottobre 2012, n. 172.

³ Con detta pronuncia, la Corte Edu, ha condannato lo Stato italiano per aver omesso di prestare protezione a una donna vittima di violenza da parte del convivente, così violando gli artt. 2 e 3 della CEDU. La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso proposto da una donna che, invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, lamentava che le autorità italiane, benché ripetutamente avvertite delle violenze domestiche perpetrate dal marito, non avessero adottato misure necessarie e appropriate per impedire a quest'ultimo di reiterare i reati, al punto che lo stesso, per effetto dell'indifferenza delle autorità, aveva tentato di ucciderla e aveva ucciso il loro figlio, ritenendo che le autorità nazionali, non avendo agito rapidamente dopo la denuncia, avessero creato un contesto d'impunità favorevole alla ripetizione di atti di violenza, da parte del marito della ricorrente, culminati poi con il tentato omicidio di questa e l'omicidio del figlio. In particolare, la Corte, rimarcando la gravità dei fatti di violenza domestica e di genere e l'elevato grado di attenzione che essa richiede, ha ritenuto responsabili le autorità interne di avere reso inefficaci le norme di contrasto al fenomeno criminoso in questione, pur presenti nel nostro ordinamento, per aver omesso di applicarle in modo tempestivo ed adeguato, con ciò dimostrando di non avere avuto una sufficiente competenza professionale nel cogliere la natura e il potenziale lesivo di tali forme di violenza. In definitiva, la Corte Edu ha stabilito che, dagli artt. 2 e 3 Cedu, scaturisce, a carico dello Stato, l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee a porle al riparo da aggressioni alla propria vita e integrità fisica; al contempo, ha precisato che tale obbligo insorge solo laddove sia provato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che la persona in questione era esposta ad un reale ed imminente rischio per la sua vita e, ciononostante, abbiano omesso di assumere le misure da considerarsi ragionevoli per neutralizzare tale rischio. Infine, è stato ribadito come, fra gli obblighi positivi che incombono sugli stati, oltre all'adozione di misure di protezione *ad hoc*, rientrino anche i cosiddetti obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale, effettivo e tempestivo.

in loro favore, l'introduzione di un più ampio spettro di misure atte a contenere il pericolo di recidiva da parte dell'autore del fatto.

2 Obiettivi della riforma

L'intervento normativo nasce dalla necessità di contrastare ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale manifestazione di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare il nostro ordinamento agli standard richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte EDU che evidenziano la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati.

Il disegno di legge contiene interventi sul codice penale e di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Gli obiettivi sono quello di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Per una migliore comprensione della portata delle novità introdotte, appare utile, prima di procedere all'analisi delle singole disposizioni, effettuare una preliminare e sintetica ricognizione del quadro di insieme delle misure adottate.

2.a Le modifiche sostanziali.

Sul versante del diritto penale sostanziale, come in precedenza accennato, il legislatore ha inteso accentuare il rigore della risposta punitiva nel settore di interesse, attraverso:

- l'ampliamento del novero delle fattispecie espressive della violenza di genere e domestica, con l'introduzione dei delitti di cui agli artt. 612-ter (cd. *revenge porn*) e 558-bis c.p. ("in materia di costrizione e induzione al matrimonio") e la qualificazione, come autonoma fattispecie di reato, della condotta di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionata dall'art. 583-*quinqüies* c.p.;

- il ritocco in aumento della cornice edittale relativa ad alcuni reati (così quelli di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-octies, 612-bis c.p.);

- l'estensione della portata applicativa di alcune circostanze applicabili ai reati violenti allo scopo di conferire rilievo, con i relativi aggravii sanzionatori, ai rapporti tra vittima e autore del reato di semplice convivenza o di sola relazione affettiva, ai vincoli di discendenza, di adozione, ovvero, alla minore età della parte offesa.

Più dettagliatamente, le modifiche di quest'ultimo tipo hanno riguardato:

- le circostanze aggravanti di cui all'art. 577, commi I, n. 1, e II c.p. (che, in tema di omicidio, prevedono, rispettivamente, la pena dell'ergastolo e della reclusione da ventiquattro a trenta anni), includendovi i rapporti di convivenza e, anche in assenza di questa, le relazioni affettive, pur se cessate, nonché i rapporti nascenti da adozione, ed escludendo, con alcune eccezioni, il bilanciamento di esse, in termini di prevalenza, con le attenuanti;

- l'art. 576, I co., n. 5 c.p. (che prevede la pena dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio sia commesso in occasione di altri reati), inserendovi anche quello di cui all'art. 583-*quinqüies* c.p.;

- l'art. 585 c.p. (che prevede, per alcuni reati, aggravamenti di pena diversamente modulati nel caso ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p.), rendendolo applicabile anche al reato di cui all'art. 583-*quinqüies* c.p.;

- l'art. 609-ter c.p. (che elenca le aggravanti relative al reato di cui all'art. 609-bis c.p.), prevedendo che il reato è sempre aggravato se la vittima è un minore e se l'autore del fatto sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo. o il tutore, con rimodulazione degli aumenti di pena;

- l'art. 609-quater c.p., con l'inserimento di un'aggravante comune per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di un minore infraquattordicenne e l'inclusione del delitto tra quelli per cui si procede d'ufficio;

- l'art. 609-octies, facendo operare anche per esso gli specifici aumenti di pena derivati dalle circostanze di cui all'art. 609-ter c.p..

Allo scopo di rafforzare l'efficacia delle misure di più frequente adozione per prevenire la reiterazione dei reati di violenza di genere o domestica, è stato introdotto il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con le misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p. e con il provvedimento di allontanamento adottato dalla P.G. ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p..

Nell'ottica di favorire l'affrancamento del condannato dalle dinamiche violente e devianti all'origine dei fatti delittuosi e così contenere i tassi di recidiva, molto elevati nel settore di interesse, muovono, invece, sia la previsione che condiziona la concreta fruizione del beneficio della pena sospesa alla partecipazione del condannato a corsi di recupero, sia le modifiche all'Ordinamento penitenziario. Queste ultime prevedono che anche il condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 583-quinquies e 612-bis c.p. possa sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, positivamente valutabile ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari, ed inoltre che esso possa essere ammesso a percorsi per il reinserimento nella società o di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati. Per il solo condannato in relazione al reato di cui all'art. 583-quinquies c.p., i benefici di cui al comma 1-quinquies dell'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario sono concedibili sulla base dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

2.b Le modifiche processuali.

Sul diverso versante del diritto processuale, le modifiche più rilevanti sono quelle che, con la finalità di assicurare trattazione prioritaria, sin dalla fase delle indagini, ai procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica, hanno introdotto una serrata tempistica per favorire un'immediata presa in carico del procedimento da parte del P.M. e una rapida azione investigativa. A questo scopo alla polizia giudiziaria è stato imposto l'obbligo di comunicare al P.M., con immediatezza ed anche in forma orale, le notizie di reato aventi ad oggetto i delitti di interesse, nonché di svolgere, senza ritardo, le indagini ad essa delegate; al P.M., invece, è stato fatto obbligo di assumere a sommarie informazioni testimoniali, nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, la persona offesa, ovvero, quando si tratti di persona diversa, il denunciante, il querelante e chi abbia fatto istanza.

Nella relazione introduttiva dell'originario testo del Disegno di legge, il legislatore, richiamando la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e la sentenza della Corte Edu n. 41237/14 – Talpis c. Italia – che, raccomandando di procedere all'esame della persona offesa “senza ritardo” e di adottare ogni idonea misura di protezione sulla base di una tempestiva valutazione dei rischi, ha introdotto una presunzione legale di urgenza dei suindicati adempimenti allo scopo di favorire una rapida richiesta dei necessari provvedimenti impeditivi della reiterazione o aggravamento dei fatti delittuosi.

L'unico margine di valutazione discrezionale rimesso al P.M. nella scelta di ritardare il compimento dell'atto istruttorio concerne l'apprezzamento della ricorrenza di esigenze “*di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche a tutela della persona offesa*”.

Inoltre:

-sono state rese obbligatorie e dirette alla persona offesa, nonché, se nominato, al suo difensore di fiducia, le comunicazioni e le informazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, provvedimenti o eventi incidenti sullo stato cautelare o detentivo dell'indagato/imputato/condannato;

- sono state previste più incisive modalità di monitoraggio (con l'uso del braccialetto elettronico) sull'osservanza delle prescrizioni discendenti dalla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p.;

- è stato esteso all'art. 612-ter c.p. il regime di deroga, in tema di applicazione delle misure cautelari custodiali, previsto dall'art. 275, II co. *bis* c.p.p.;

- è stato istituito, al fine di rendere edotto il giudice civile procedente in un giudizio di separazione, di affidamento dei minori e relativo alla responsabilità genitoriale degli sviluppi più significativi del processo penale, un raccordo informativo avente ad oggetto alcuni provvedimenti (avviso di conclusione delle indagini, archiviazione, sentenza, provvedimenti applicativi, modificativi o di revoca delle misure cautelari);

- è stato ampliato il divieto di cui all'art. 190-*bis* c.p.p. (salve le eccezioni previste) di rinnovare la prova dichiarativa assunta nelle forme dell'incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, anche ai casi in cui il minore già escusso abbia più di sedici anni.

Nell'ottica di approntare un più ampio spettro di misure a tutela delle vittime dei reati di cui all'art. 572 c.p. è stato previsto che, nella ricorrenza dei presupposti richiesti, a chi sia indiziato di tale delitto sia applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con le ulteriori prescrizioni a tutela della persona offesa. Ne consegue che, a chi risulti portatore di una pericolosità 'qualificata' nell'ambito dei reati violenti, è possibile applicare misure di controllo alternative a quelle cautelari, che richiedono condizioni più stringenti sia in relazione alla soglia probatoria di commissione del fatto, sia in ordine all'attualità della pericolosità.

Completa il quadro degli interventi di più diretto interesse la norma mirata ad assicurare la necessaria specializzazione al personale delle forze dell'ordine e di chi, comunque, eserciti funzioni di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone che per essi abbiano riportato condanna.

Infine, nel disegno di legge si stabilisce l'attivazione, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria, di corsi, a frequenza obbligatoria e organizzati presso i rispettivi istituti di formazione, rivolti al personale che eserciti funzioni di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in oggetto, nonché al personale impegnato nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali delitti. La norma persegue l'obiettivo di fornire al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria le cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere che assumano rilevanza penale ai sensi delle menzionate norme incriminatrici.

3. L'analisi di dettaglio dell'articolato normativo.

3.a Modifiche al codice penale: artt. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13

Art. 4.

Con l'art. 4 è stato introdotto il delitto di cui all'art. 387-*bis* c.p. che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi e i divieti derivanti dalle misure cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p. e l'ordine di

allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, adottato dalla P.G. ai sensi dell'art. 384-*bis* del medesimo codice.

In tal modo si è inteso sanzionare penalmente la violazione delle prescrizioni derivanti da detti provvedimenti, la cui inosservanza, nel caso in cui discendano da misure cautelari, può dar luogo, in base all'attuale disciplina, solo ad un aggravamento della misura, secondo quanto previsto dall'art. 276 c.p.p..

Art. 6.

Con l'art. 6, è stato inserito all'art. 165 c.p., dopo il comma IV, un ulteriore comma per effetto del quale il condannato in relazione a reati di violenza domestica e di genere, escluso il reato di cui all'art. 612-*ter* c.p., potrà, in concreto, fruire della pena sospesa solo se avrà adempiuto alla prescrizione, cui il giudice deve obbligatoriamente condizionare la concessione del beneficio, "di partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".

La finalità sottesa alla nuova previsione è quella di indurre il condannato a trattamenti riabilitativi e di ripensamento sulla propria condotta allo scopo di contenere il pericolo di recidiva specifica.

Art. 7.

Con l'art. 7 è stato introdotto il delitto di cui l'art. 558-*bis* che sanziona con la reclusione da uno a cinque anni, chi costringa (I co.) o induca (II co.) "una persona" a contrarre matrimonio o l'unione civile, per effetto, rispettivamente, di violenza o minaccia o dell'approfittamento delle condizioni di diminuita capacità critica e suggestionabilità in cui essa versi, dovute ad inferiorità psichica, particolare vulnerabilità o necessità.

Autore del reato di cui al primo comma può essere chiunque; diversamente, l'ipotesi delittuosa di cui al secondo comma richiede una relazione qualificata (derivante da relazioni familiari, domestiche, lavorative o di affidamento, per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia) tra la vittima e l'autore del fatto, avendo carattere costitutivo del reato anche l'abuso, da parte di quest'ultimo, della qualità rivestita. Aumenti di pena, diversamente modulati, sono previsti per i casi in cui il fatto è commesso in danno di minori di anni diciotto o di anni quattordici.

Con l'introduzione di detto delitto si è opportunamente inteso contrastare la pratica dei matrimoni "forzati" (ritenuti dalla Direttiva 2012/29/UE espressione della violenza di genere), attribuendo una tutela rafforzata alla libertà di autodeterminazione del singolo, anche se minore, con riferimento a scelte concernenti il proprio status, sanzionando non solo le condotte di costrizione (attualmente sussumibili nell'art. 610 c.p.), ma anche quelle di induzione al matrimonio o all'unione civile.

In ragione della maggiore incidenza che i fatti sanzionati presentano nell'ambito di alcune comunità straniere, è stato riconosciuto un ampio raggio di operatività alla norma, prevedendo che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, ovvero se il soggetto passivo sia italiano o straniero residente in Italia". Ne consegue che il reato risulta incluso tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 7, I co., n. 5 c.p., non necessitano le condizioni di procedibilità previste per il delitto comune commesso all'estero dagli artt. 9 e 10 c.p..

La finalità di quest'ultima previsione è quella di evitare l'elusione delle sanzioni, ponendo in essere le condotte in questi paesi esteri in cui la pratica dei matrimoni 'combinati' è lecita, nonché di fornire uguale protezione sia al cittadino italiano sia a quello straniero che sia stabilmente presente sul territorio nazionale.

Art. 9.

Con l'art. 9 è stato inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572, I co., c.p.. La pena edittale è stata innalzata "da tre a sette

anni di reclusione” (quella attuale va da “da due a sei anni di reclusione”) ed è ulteriormente aumentata, sino alla metà, nell’ipotesi di commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con l’uso di armi.

Per effetto dell’introduzione all’art. 572 c.p. di quest’ultima aggravante, è stata riformulata quella di cui all’art. 61, n. 11-*quinquies* c.p., escludendo il delitto di cui all’art. 572 c.p. dal novero di quelli, non colposi, contro la vita o l’incolumità individuale, aggravati in caso di commissione del fatto in presenza o in danno di persona minore o di donna in stato di gravidanza. Infine, è stato previsto espressamente che il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa.

L’art. 9, III co. ha innalzato, invece, la pena edittale prevista dall’art. 612-*bis* c.p., punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (quella attuale va da sei mesi a cinque anni di reclusione).

Nel corso del dibattito parlamentare la modifica in aumento dei limiti edittali di pena è stata motivata anche con la finalità di prolungare, per entrambi i reati, da tre a sei mesi il termine di efficacia delle misure custodiali per la fase delle indagini preliminari.

Art. 10.

L’art. 10 ha introdotto l’art. 612-*ter* c.p., che punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 chi, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone in essi rappresentate, li invii, li consegni, li ceda, li pubblichi o li diffonda. La stessa pena si applica a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito il video o le immagini, tenga le stesse condotte al fine di recare nocimento alle persone in essi rappresentati.

Il reato è aggravato con l’aumento di pena sino ad un terzo se commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Un’ulteriore aggravante, che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà, ricorre quando i fatti siano commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, sempre che non ricorra l’aggravante da ultimo indicata e non sia connesso ad altro reato procedibile d’ufficio. Il termine per proporre querela è di sei mesi; la remissione della querela può essere solo processuale.

L’introduzione di questa nuova ipotesi criminosa e la sua inclusione tra i reati di violenza di genere e domestica colma una lacuna normativa. La divulgazione non consensuale di immagini a contenuto sessualmente esplicito, negli ultimi anni, si è moltiplicata e, in caso di interruzione della relazione, costituisce una delle più ricorrenti modalità punitive e ritorsive nei confronti dell’ex partner, attuata rendendo pubblicamente accessibile, come nella pornografia, la sua intimità sessuale.

Gli studi di settore hanno accertato che l’impatto delle condotte sulle persone offese è quello tipico di un “*sexual abuse*”, ancorché non di natura fisica.

Sulla base di questa prospettiva ricostruttiva, appare condivisibile la scelta di conferire rilievo a dette condotte con un’autonoma fattispecie incriminatrice, essendo quelle già presenti nell’ordinamento vigente o inadeguate a fornire un’adeguata protezione alle vittime (così l’art. 595 c.p.) o strutturate in modo da richiedere, per la loro configurabilità, ulteriori elementi costitutivi (la violenza, la minaccia, la captazione fraudolenta, l’intrusione nei luoghi indicati all’art. 614 c.p.) che non si ravvisano nei casi di cd. “*revenge porn*” in senso stretto.

Art. 11.

L’art. 11 ha modificato l’art. 577 del c.p.:

- al primo comma, n. 1, nell'ambito del rapporto di discendenza, è stato compreso anche quello derivante dall'adozione del minore e le parole "o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente" sono state sostituite con le parole "o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva";

- al secondo comma, dopo le parole "l'altra parte dell'unione civile, ove cessata" sono state inserite le seguenti "la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate"; inoltre, dopo le parole "sorella" si aggiungono le seguenti "l'adottante e l'adottato nei casi regolati dal titolo VII del libro primo del codice civile".

In conseguenza della modifica il raggio di operatività dell'aggravante, che in base all'attuale formulazione è applicabile solo se l'omicidio è commesso in danno della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, è stato considerevolmente ampliato. Sarà, infatti, punibile con l'ergastolo non solo l'omicidio commesso in danno del discendente legittimo, ma anche di quello adottivo, in caso di adozione del minore, nonché quello commesso in danno della persona legata al colpevole da stabile convivenza, anche in assenza di relazione affettiva, o della persona che ha con il colpevole una relazione affettiva, pur se non sia convivente con questo.

La modifica dell'art. 577, II co. c.p., comporterà, invece, che sarà punibile con la reclusione da 24 a 30 anni l'omicidio commesso in danno, oltre che del coniuge divorziato e dell'altra parte dell'unione civile, ove cessate, anche quello in danno della persona legata all'autore del fatto da stabile convivenza o da relazione affettiva quando queste siano cessate, nonché quello commesso in danno dell'adottante e dell'adottato, nei casi regolati dal titolo VIII del libro I del codice civile.

Infine, all'art. 577 c.p. è stato introdotto un terzo comma con il quale è precluso il bilanciamento, in termini di prevalenza rispetto alle aggravanti indicate al primo comma, n. 1 e al secondo comma, di circostanze attenuanti diverse da quelle di cui gli artt. 62, n. 1 (stato d'ira), 89 (diminuita capacità di intendere e volere), 98 (minore imputabile che ha compiuto quattordici anni) e 114 (minima partecipazione in ipotesi di concorso delle persone nel reato).

Comune a tutte le modifiche sopra riportate è, in un'ottica di maggiore deterrenza, il fine di contrastare più efficacemente la violenza di genere e domestica.

Art. 12.

Con l'art. 7 le condotte di sfregio permanente al viso integrano l'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 583-*quinquies* c.p. che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni "chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso".

All'introduzione di questa nuova fattispecie è seguita l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui art. 583, II co., n. 4 c.p., che attualmente punisce con la pena della reclusione da 6 a 12 anni il delitto di lesione dal quale derivi la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso della vittima.

Alla sentenza di condanna, come a quella di patteggiamento, consegue la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma), analogamente a quanto previsto per il caso di condanna relativa ai delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

La qualificazione della condotta come autonoma ipotesi di reato - e non più come aggravante del reato di lesioni- ha la finalità di introdurre un più severo trattamento punitivo che invece, a normativa vigente, può essere anche molto blando in caso di bilanciamento, pur in termini di sola equivalenza, dell'aggravante di cui all'art. 583, co. II, n. 5) c.p. con le attenuanti.

La scelta del legislatore di sussumere il fatto in un'autonoma fattispecie incriminatrice appare coerente con le peculiarità che lo connotano, sia sotto il profilo dell'intensità e dell'oggetto del dolo, non genericamente diretto a ledere l'integrità della persona, ma a cancellare la sua identità fisica e a condannarla per sempre all'esclusione sociale, sia per il devastante impatto che le conseguenze del reato determinano sulle condizioni, fisiche e psicologiche, della vittima, efficacemente evocate dall'espressione "omicidio di identità".

L'art. 12 ha, inoltre, modificato l'art. 576, I co., n. 5 c.p., che attualmente prevede la pena dell'ergastolo quando l'omicidio sia stato commesso in occasione di uno dei delitti di cui agli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, aggiungendovi anche quello di cui all'art. 583-quinquies.

Un'ulteriore modifica è stata apportata all'art. 585, I co. c.p., includendo il reato di cui all'art. 583-quinquies tra quelli già attualmente previsti (artt. 582, 583, 583-bis, 584 c.p.), in relazione ai quali sono applicabili le aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (che comportano un aumento di pena da un terzo alla metà) e quelle di cui all'art. 577 c.p. (che comportano un aumento di pena fino a un terzo).

Art. 13.

L'art. 13 ha novellato alcune disposizioni in tema di violenza sessuale, inasprendo il trattamento sanzionatorio con interventi sulle pene edittali e la riformulazione di alcune aggravanti.

In particolare, il reato di cui all'art. 609-bis, co. 1, c.p. (violenza sessuale), attualmente punito con la reclusione da 5 a 10 anni, sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni, con estensione, quindi, all'ipotesi base del trattamento punitivo attualmente previsto per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 609-ter c.p..

In conseguenza, è stato modificato l'art. 609-ter c.p., prevedendo che tutte le aggravanti in esso contemplate, con esclusione di quelle di seguito indicate, determinano un aumento di pena di un terzo e che il delitto è sempre aggravato se commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal tutore, quale che sia l'età della vittima della violenza (in tal senso è stato modificato l'art. 609-ter, I co., n. 1, c.p. che attualmente prevede l'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di un minore infraquattordicenne), nonché se la vittima abbia un'età compresa tra i 14 a 18 anni, laddove, a legislazione vigente (art. 609-ter, n. 5 c.p.), l'aggravante ricorre solo nel caso in cui autore del fatto sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore.

Conservano carattere di aggravanti ad effetto speciale quelle che conseguono alla commissione del fatto in danno di minori di anni quattordici o dieci. In particolare, per il caso in cui la violenza sessuale sia stata commessa in danno di minori che non hanno compiuto 10 anni la pena è raddoppiata; se i minori hanno un'età compresa tra i 10 e i 14 anni la pena è aumentata della metà.

L'art. 13, III co. inoltre:

- ha introdotto all'art. 609-quater c.p., che punisce il delitto di atti sessuali con minorenni, dopo il comma II, un'aggravante comune per l'ipotesi in cui gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 "in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi";

- ha modificato il terzo comma dell'art. 609-quater c.p., che esclude la punibilità del minorenni che abbia compiuto atti sessuali con altro minore, sempre che non vi sia stata violenza o minaccia, innalzando da tre a quattro anni la differenza d'età tra i partner, richiesta quale condizione ulteriore per la non punibilità del fatto;

- ha modificato l'art. 609-septies c.p., rendendo procedibile d'ufficio l'azione penale, anche con riferimento al delitto di atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.), attualmente compreso nel catalogo di quelli punibili a querela della persona offesa, contestualmente abrogando il numero 5) del quarto comma dello stesso articolo, che attualmente prevede la

procedibilità d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni;

- ha elevato il termine per proporre querela da sei mesi a un anno.

- ha modificato l'art. 609-*octies*, relativo alla violenza sessuale di gruppo, aumentando la pena edittale da 8 sino a 14 anni di reclusione. Anche il terzo comma, che attualmente prevede un'aggravante comune («se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*»), è stato riformulato («Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*») in modo da rendere applicabile a detto reato gli specifici aumenti di pena previsti dall'art. 609-*ter* c.p., attualmente operanti come aggravanti comuni.

3.b Modifiche al codice di procedura penale: artt. 1, 2, 3, 14, 15 e 16.

L'art. 1 del Disegno di legge ha integrato l'art. 347, III co., c.p.p., estendendo ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni (artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinques*, 609-*octies* e 612-*bis* e 612-*ter* c.p., ovvero dagli artt. 582 e 582-*quinques* c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, I co., nn. 2, 5, e 5.1, e 577, I co., n. 1 e II co. c.p. di convivenza) il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p.: in tal modo, la polizia giudiziaria sarà sempre tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale, facendo seguire, senza ritardo, la comunicazione scritta, con le indicazioni e la documentazione previste ai precedenti commi dello stesso articolo.

Con la norma si esclude ogni discrezionalità nella scelta sullo strumento comunicativo della notizia di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi "immediatamente" senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno di ragioni di urgenza. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato, infatti, si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare, e spesso porta, ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. L'intervento normativo proposto si pone quindi, in linea con le indicazioni provenienti della direttiva 2012/29/UE, l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di prevenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento".

Art. 2.

L'art. 2 del Disegno di legge ha introdotto all'art. 362 c.p.p. il comma I-*ter*, con il quale è stato previsto che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato relativa ai medesimi reati indicati all'art. 1, ad esclusione di quello di cui all'art. 612-*ter* c.p., "assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha sporto denuncia, querela e istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

Art. 3.

L'art. 3 ha modificato l'art. 370 c.p.p., introducendo, dopo il comma II, i commi II bis e II-*ter*, a mente dei quali, nel caso in cui si procede in relazione a tutti i reati di violenza di genere e domestica, la polizia giudiziaria, senza ritardo, procede sia al compimento degli atti di indagine delegati dal P.M., sia a porre a disposizione di quest'ultimo la documentazione delle attività svolte nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357 c.p.p..

Art. 14.

Con l'articolo 14 è stato introdotto l'art. 64-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (I co.), è stato integrato l'art.

90- *bis* c.p.p. (II co.) ed è stato modificato l'art. 190-*bis* c.p.p.(III co.).

Con l'art. 64-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è stato previsto che, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, sono trasmesse, senza ritardo, al giudice civile procedente copia delle ordinanze di applicazione, di sostituzione o di revoca delle misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento di archiviazione e della sentenza, qualora "detti atti siano adottati nei confronti di una delle parti in relazione" a reati violenza di genere e domestica.

Con la modifica dell'art. 90-*bis*, co. I, lett. p) del c.p.p., in aggiunta alle altre informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è stata aggiunta anche quella relativa ai servizi di assistenza alle vittime del reato.

Con l'intervento che ha riguardato l'art. 190-*bis*, co. I-*bis* c.p.p., è stata estesa a tutti i minori la regola, attualmente vigente solo per quelli infrasedicenni, secondo cui, nei procedimenti relativi a reati in esso menzionati (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale), l'esame del teste già sentito con incidente probatorio o in sede di dibattimento, il nuovo esame è ammissibile solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto delle precedenti dichiarazioni.

Art. 15.

Plurime sono le disposizioni processuali sulle quali ha inciso l'art. 15.

Il primo comma dell'art. 15 ha aggiunto all'art. 90-*ter* c.p.p. il comma 1-*bis*, nel quale è previsto che, quando si procede in relazione ai reati di violenza domestica o di genere, escluso quello di cui all'art. 612-*ter* c.p., le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 90-*ter*, sono effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. Per effetto dell'introduzione di questo nuovo comma, nei procedimenti relativi ai reati indicati, la comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, come pure l'informazione dell'avvenuta evasione dell'imputato o del condannato, nonché della sua volontaria sottrazione all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, sono obbligatoriamente dovute alla parte offesa, anche se non ne abbia fatto richiesta, e al suo difensore ove nominato, diversamente dai casi in cui si tratti di procedimenti relativi ai reati commessi con violenza alla persona, nei quali le comunicazioni e le informazioni devono essere effettuate solo alla persona offesa e sempre che questa ne abbia fatto richiesta.

Con il secondo comma dell'art. 15 è stato modificato l'art. 282-*ter* c.p.p. prevedendo che, nel caso in cui sia stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, il giudice può disporre, a garanzia del rispetto delle prescrizioni da essa derivanti, le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., analogamente a quanto già previsto dall'art. 282-*bis*, V. co. c.p., per la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, oltre che per quella degli arresti domiciliari. In tal modo è stato colmato un deficit di effettività della misura di protezione per la sostanziale impossibilità, con le metodiche tradizionali, di operare un controllo sull'osservanza delle prescrizioni da essa discendenti.

Con il comma terzo, l'art. 15 ha modificato l'art. 282-*quater* c.p.p., prevedendo l'obbligatoria comunicazione, non solo ai servizi socio-assistenziali del territorio e alla parte offesa, ma anche al suo difensore, ove nominato, del provvedimento di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Con il quarto comma dell'art. 15 è stato modificato l'art. 299 c.p.p., comma II-*bis*, disponendo che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla

persona, il provvedimento di revoca o di sostituzione di misure coercitive, custodiali e non, applicate all'indagato/imputato debba essere immediatamente comunicato, a cura della polizia giudiziaria, direttamente alla persona offesa e, ove nominato, anche al suo difensore.

Con il quinto comma dell'art. 15 è stato introdotto all'art. 659 c.p.p. il co. I-*bis* che prevede l'obbligo per il pubblico ministero chiamato a dare esecuzione al provvedimento del giudice di sorveglianza di scarcerazione di una persona condannata in relazione a delitti di violenza domestica e di genere, ad esclusione di quello di cui all'art. 612-*ter* c.p., di comunicarlo immediatamente, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa nonché al suo difensore, ove nominato.

Analoghe comunicazioni, con facoltà di interlocuzione anche solo scritta della persona offesa, potrebbero essere inserite anche per la fase del riesame delle misure cautelari.

Art. 16.

Con detta disposizione è stato modificato l'art. 275, II co. *bis* c.p.p., includendo anche il reato di cui all'art. 612-*ter* c.p. nel novero di quelli per cui è consentito derogare sia alla regola per cui non può essere applicata la misura della custodia in carcere e quella degli arresti domiciliari nel caso in cui il giudice ritenga che l'indagato/imputato possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, sia a quella ulteriore per cui non può essere applicata la misura della custodia in carcere nel caso in cui il giudice preveda che, all'esito del giudizio, la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

3.c Modifiche dell'Ordinamento penitenziario: artt. 12, co. V, e 17.

Art. 12, co. V.

L'art. 12, co. V, ha poi modificato l'art. 4-*bis*, L. n. 354/1975, con l'inserimento dell'art. 583-*quinqüies* c.p. nel catalogo dei delitti di cui al comma I quater.

Pertanto, l'applicazione dei benefici penitenziari (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione di cui al capo IV, esclusa la liberazione anticipata) ai condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso sarà possibile solo all'esito della positiva osservazione scientifica della personalità del condannato condotta collegialmente per almeno un anno.

Con l'ulteriore modifica operata dall'art. 12, V co. al comma 1-*quinqüies* dell'art. 4-*bis*, della L. n. 354/75 è stato previsto che, anche per il reato di cui all'art. 583-*quinqüies*, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, può essere valutata la positiva partecipazione del condannato al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13 bis dell'ordinamento penitenziario.

Art. 17.

Con l'art. 17 è stato modificato l'art. 13-*bis* della legge n. 354 del 1975 che attualmente prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi, con finalità di recupero e di sostegno, a un trattamento psicologico positivamente valutabile ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Con la modifica sono stati aggiunti i reati di maltrattamento (art. 572 c.p.) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.) e *stalking* (art. 612-*bis* c.p.), ed è stata inoltre eliminata la limitazione ai casi in cui la persona offesa è minore di età.

Inoltre, all'art. 13-*bis* c.p., è stato inserito il comma I-*bis* che prevede la possibilità per le persone condannate in relazione ai delitti di cui al comma I, quindi, anche per i reati di cui agli artt. 572, 583-*quinqüies* e 612-*bis* c.p., di essere ammessi a seguire percorsi per il reinserimento nella società e di recupero, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

La *ratio* che ha ispirato dette previsioni è quella di indurre il condannato ad intraprendere un percorso virtuoso di trattamenti cognitivo-comportamentali per contenere, in

funzione della tutela della vittima, il pericolo di recidiva specifica, elevata in relazione ai predetti reati.

La rubrica dell'art. 13-*bis* è stata poi così sostituita: “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”.

3.d Modifiche al Testo Unico in materia di misure di prevenzione: art. 9, co. IV:.

Il co. 4 dell'art. 9 è intervenuto sull'art. 4 del D.Lgs. n. 159/11, estendendo al reato di cui all'art. 572 c.p. la disciplina già prevista per quello di cui all'art. 612-*bis* c.p..

Per effetto di questa modifica sarà applicabile anche all'indiziato del delitto di maltrattamenti (in aggiunta a quello già previsto di cui all'art. 612-*bis* c.p.) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, anche all'indiziato di questo delitto, con il consenso dell'interessato, potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità (art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011).

L'ulteriore modifica ha riguardato l'art. 8, co. 5, prevedendo che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il Tribunale può imporre agli indiziati dei reati di cui agli art. 572 e 612-*bis* c.p. la prescrizione del “divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori”.

4. Valutazioni generali del Consiglio sull'intervento normativo.

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di garantire alla vittima dei reati connotati da violenza domestica e di genere una tutela più incisiva ed efficace. Come sopra evidenziato, il legislatore nazionale è più volte intervenuto, introducendo misure, sostanziali e processuali, volte ad accrescere la tempestività e l'incisività della risposta giudiziaria, in un'ottica di tutela preventiva e rafforzata della persona offesa.

La disciplina di “settore” introdotta, pur avendo raggiunto un livello avanzato di tutela per le vittime dei reati in argomento, non ha inciso, tuttavia, sul tema della celere definizione di procedimenti relativi a reati che si caratterizzano per la reiterazione e, spesso, per lo sviluppo delle condotte lesive con modalità tali da portare, ove non efficacemente e tempestivamente arginate, ad una progressione criminosa tale da aggravare le conseguenze dannose, fino a giungere ad esiti letali, per le vittime. Esigenza di tempestiva, completa e approfondita trattazione dei procedimenti che discende, tra l'altro, dall'esperienza tragica su cui si è trovata a giudicare la Corte Europea dei Diritti dell'uomo nel caso *Talpis*, donna vittima di violenze domestiche ripetutamente, quanto inutilmente, denunciate (*Talpis c. Italia*, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14).

L'intervento normativo in esame oggettivamente colma alcuni vuoti di disciplina.

Sul piano sostanziale, gli inasprimenti sanzionatori muovono tutti nella direzione di reprimere più severamente, come richiesto a livello sovranazionale, le condotte in danno dei minori ovvero che originano nell'ambito di rapporti familiari, affettivi, di convivenza, in essere o cessati.

La qualificazione come autonoma ipotesi di reato dello sfregio permanente al viso e l'introduzione, come nuove ipotesi delittuose, del cd. “*revenge porn*” e della costrizione e induzione al matrimonio o all'unione civile completano il “catalogo” dei reati di violenza di genere e domestica, conformandolo all'ampia accezione che il fenomeno presenta nelle fonti sovranazionali.

Assicurano una più efficace tutela “preventiva” della persona offesa:

- l'incremento delle misure di tipo processuale e amministrativo, volte a contenere il pericolo di reiterazione dei reati, a rafforzare la sorveglianza sulle prescrizioni imposte con l'adozione di misure cautelari, a sanzionarne più severamente l'inosservanza;
- l'immediata presa in carico del procedimento da parte del P.M. e la tempestiva valutazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposta la persona offesa;
- la limitazione dei casi di vittimizzazione secondaria di tipo processuale della parte offesa con riferimento a tutti i minori;
- le modifiche in tema di comunicazioni ed informazioni dovute alla persona offesa, concernenti provvedimenti e vicende riguardanti la condizione detentiva dell'indagato/imputato o del condannato, in quanto oggettivamente funzionali ad una sua maggior tutela;
- l'interlocuzione tra la magistratura penale e quella civile, in caso di contemporanea pendenza di procedimenti relativi alle stesse parti, onde ridurre il rischio di decisioni "configgenti" in tema di tutela delle vittime o, al contrario, di strumentalizzazione, nel giudizio civile della vicenda penale;
- la rimozione delle condizioni all'origine dei fatti violenti e causa di una probabile recidiva, con la positiva valutazione, ai fini della concessione dei benefici della pena sospesa e di quelli penitenziari, dei percorsi di reinserimento e recupero effettuati dal condannato;
- la specializzazione delle forze dell'ordine addette alla trattazione dei procedimenti di interesse.

Le modifiche introdotte, oltre che in linea con quanto raccomandato a livello sovranazionale, muovono nella medesima direzione da tempo percorsa dal Consiglio Superiore della Magistratura per rafforzare l'incisività dell'intervento giurisdizionale in questo delicato settore, in un'ottica non solo repressiva nei confronti degli autori dei fatti, ma di tutela preventiva della vittima.

L'Organo di autogoverno, a fronte delle allarmanti dimensioni che, nel tempo, ha assunto il fenomeno della violenza di genere e domestica e dei drammatici resoconti della cronaca quotidiana, nel ruolo di garante del buon funzionamento del sistema giustizia, ha sollecitato, in più occasioni l'adozione di misure organizzative atte ad assicurare la prioritaria trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e contenerne i tempi di durata; a favorire la specializzazione dei magistrati requirenti e giudicanti, compresa la magistratura onoraria, nonché la formazione delle forze dell'ordine e degli operatori di settore comunque coinvolti nel percorso di sostegno delle vittime, raccomandando un approccio multidisciplinare e interistituzionale alla materia (risoluzioni 8.7.2009-30.7.2010-12.3.2014).

Da ultimo il Consiglio è nuovamente intervenuto sul tema con la Risoluzione del 9 maggio 2018 con la quale, nel richiamare la necessità di una tempestiva ed efficace risposta giurisdizionale nel settore di interesse, sul versante dell'organizzazione, ha sollecitato la dirigenza degli uffici ad adottare misure idonee a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti, a favorire la specializzazione dei magistrati assegnatari degli stessi, a stabilire intese tra Procura e Tribunale per la fissazione e la trattazione prioritaria dei procedimenti, a promuovere, sulla scia di quanto già sperimentato negli uffici più virtuosi, l'interazione e il coordinamento dell'intervento giurisdizionale con gli enti locali, le strutture sanitarie, i servizi sociali, i centri antiviolenza e i soggetti del Terzo settore attivi sul territorio.

Tra le migliori prassi censite presso gli uffici requirenti sono state poi segnalate e raccomandate, tra le altre, quelle che prevedono: la predisposizione di un'organizzazione mirata a garantire l'intervento di appartenenti alle forze dell'ordine con adeguata specializzazione, sin nella iniziale fase della denuncia; il tempestivo raccordo tra la P.G. e il P.M., con obbligo da parte della prima di immediata trasmissione della notizia di reato, comunque acquisita; l'esame, in tempo reale, da parte del P.M., della denuncia onde procedere alla tempestiva valutazione dei rischi e all'adozione delle misure adeguate ad

evitare la reiterazione dei reati; la predisposizione di protocolli investigativi contenenti indicazioni alla P.G. atte a favorire, prima dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., il migliore approccio, nella fase dell'ascolto, con le vittime di detti reati e garantire il compimento degli atti di indagine di maggior rilievo investigativo; l'interlocuzione istituzionale tra Procure Ordinarie, Uffici Minorili e Giudici Civili.

Sussiste, quindi, piena concordanza tra gli obiettivi perseguiti dal Legislatore con le modifiche di cui al Disegno di legge e quelli che hanno ispirato gli interventi consiliari relativi al settore della violenza di genere e domestica.

Ed una sostanziale convergenza è riscontrabile anche tra i criteri di indirizzo formulati dal Consiglio, sul piano organizzativo e delle buone prassi, e le modifiche di natura processuale introdotte con la novella, per un più efficace contrasto al fenomeno delittuoso di interesse, soprattutto nell'ottica di finalizzare l'intervento giurisdizionale ad un'idonea e tempestiva protezione alla vittima.

5. Aspetti problematici e profili di criticità

Nell'ottica propositiva e migliorativa che necessariamente si impone in questa sede, vanno segnalati alcuni elementi di criticità che contraddistinguono la formulazione di talune norme del Disegno di legge.

Tal è quella introdotta con il comma *I-ter* dell'art. 362 c.p.p..

La necessità che il P.M. assuma, con la massima tempestività, la direzione delle indagini e valuti, con immediatezza, i rischi cui potrebbe trovarsi esposta la persona offesa, è stata particolarmente rimarcata dal Consiglio Superiore nell'ultima Risoluzione del 9 maggio 2018.

Appare, tuttavia, ispirata da eccessiva rigidità la soluzione di imporgli un generale obbligo (escluso solo con riguardo ai procedimenti relativi al delitto di cui all'art. 612-*ter* c.p.) di assumere a s.i.t., nel termine di tre giorni, decorrente dall'iscrizione della notizia di reato, la persona offesa, senza operare alcuna distinzione tra i vari reati, che pur presentano graduazioni di gravità differenziate e senza consentire una valutazione sulla opportunità dell'atto, anche nell'interesse della persona offesa.

La formulazione della norma depone nel senso della natura ordinatoria del termine; e, d'altra parte, sanzioni processuali di inutilizzabilità o di nullità dell'atto tardivamente assunto avrebbero avuto il risultato di imputare "il danno da ritardo" alla parte privata. L'indicazione del termine appare, dunque, funzionale a 'responsabilizzare' il P.M., valendo, a presidio della sua osservanza, il rilievo che il ritardo potrebbe assumere a fini disciplinari o di responsabilità civile.

Con il tenore testuale della norma sembrerebbe compatibile, inoltre, un'interpretazione secondo cui l'atto istruttorio potrebbe essere delegato alla P.G., non ravvisandosi argomenti per ritenerlo escluso dall'ambito di operatività dell'art. 370 c.p.p..

Tuttavia, questi elementi riducono solo in parte l'impatto che la novella avrà sull'organizzazione delle attività requirenti e non eliminano le criticità che derivano dall'aver espropriato il P.M. di ogni discrezionalità nel valutare l'effettiva utilità ed urgenza dell'adempimento, nonché la tempistica più adeguata per compierlo.

L'automatismo introdotto dal Legislatore, fondato su una "presunzione legale" di urgenza dell'adempimento investigativo, comporterà, infatti, che il P.M. sarà obbligato a sentire la persona offesa anche nei casi (non infrequenti nella prassi giudiziaria) in cui apprezzi, *prima facie*, l'infondatezza della notizia di reato e, quindi, anche quando l'atto istruttorio, non solo non è urgente, ma risulta addirittura inutile.

Analogamente, il P.M. sarà obbligato ad assumere a s.i.t. la persona offesa pur se questa abbia in precedenza sporto una dettagliata ed esaustiva denuncia-querela, con dichiarazioni raccolte e verbalizzate dalla P.G.. In questa ipotesi, la rinnovazione delle

dichiarazioni, a distanza di pochi giorni, non solo è inutile, essendo prevedibile che la persona offesa non potrà aggiungere altro a quanto in precedenza dichiarato, ma determina in suo danno quella vittimizzazione secondaria di tipo processuale che la normativa sovranazionale raccomanda di evitare.

Per alcuni dei reati di interesse, inoltre, si verifica sovente che la vittima presenti nel tempo più denunce, anche ravvicinate tra loro. In alcuni di questi casi l'ascolto della vittima può essere senz'altro utile per valutare l'attualità di una situazione di pericolo, ma la previsione dell'adempimento come obbligatorio sempre, rischia di creare un inutile disagio psicologico alla vittima ed un appesantimento difficilmente gestibile per gli uffici giudiziari e le forze di polizia.

Ancora, l'osservanza di un termine così breve risulta incompatibile con la possibilità, da parte del P.M., di elaborare una più articolata strategia investigativa e, comunque, di attuarla quando risulti necessaria in vista di un più proficuo esame della persona offesa e di una migliore valutazione di attendibilità delle sue dichiarazioni.

Nella pratica giudiziaria non è infrequente, infatti, che il P.M., dopo aver ricevuto la denuncia, richieda intercettazioni telefoniche, estese anche alle utenze della persona offesa, esami con precedenza persone informate dei fatti, acquisisca documentazione anche di natura sanitaria; e va da sé che i tempi occorrenti per il compimento di dette attività renderebbero impossibile il rispetto del termine di cui all'art. 362, co. I-ter, c.p.p..

Inoltre, l'assunzione a s.i.t. della persona offesa nel termine di tre giorni potrebbe pregiudicare proprio quella valutazione dei rischi che la norma intende assicurare.

L'esperienza giudiziaria e studi scientifici di settore insegnano che le vittime dei reati di interesse e, in particolare, le donne lungamente maltrattate, nell'immediatezza dei fatti, sovente versano in condizioni psicologiche di paura, prostrazione, annichilimento, intravedono loro colpe alla base della relazione violenta. Per effetto di questi plurimi fattori, le parti offese, nei casi in cui non abbiano sporto denuncia, alle sollecitazioni a rendere dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti, oppongono omertà e, anche quando abbiano compiuto la scelta di denunciare, non è raro che, risentite subito dopo, manifestino remore e ripensamenti, minimizzando o addirittura ritrattando le precedenti dichiarazioni.

Da qui la necessità di valutare se la vittima sia pronta ad intraprendere il percorso di accesso all'esperienza giudiziaria e di evitare, nei casi in cui necessiti di sostegno e di assistenza psicologica, un prematuro ascolto che potrebbe risultare per essa traumatico e dannoso per le indagini.

Ebbene, le deroghe introdotte al comma I-ter dell'art. 362 c.p.p. rendono possibile valorizzare le necessità delle vittime solo quando esse siano minori, mentre il successivo riferimento "*all'esigenza di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima*" appare di difficile interpretazione.

I casi ai quali la previsione derogatoria sembrerebbe riferirsi sono due: il primo è quello in cui la notizia di reato emerga da un'informativa di P.G. o da un'attività di indagine già in corso (così quando sia svelata dai contenuti di intercettazioni telefoniche o da dichiarazioni assunte nell'ambito di un diverso procedimento ancora pendente nella fase delle indagini), potendo in questi casi l'assunzione a s.i.t. della persona offesa che non ha sporto denuncia determinare un vulnus al segreto investigativo; l'altro è, invece, quello in cui il P.M. valuti che l'assunzione a s.i.t. della persona offesa, prima che siano adottate misure processuali o extraprocessuali a tutela della medesima, possano condurre a svelare a terzi e, soprattutto, all'indagato la pendenza del procedimento, con conseguente esposizione della predetta a rischi maggiori per l'incolumità.

Se queste sono le ipotesi in cui la deroga all'osservanza del termine è consentita, appare evidente che l'attuale formulazione della norma non è idonea a fornire copertura all'ipotesi da ultimo esaminata, nè alle altre in cui il P.M., ritenendo ragionevole l'assenza di

rischi per la vittima, apprezzi l'inesistenza di ragioni per procedere al compimento dell'atto istruttorio nel termine di tre giorni.

Da ultimo, e non per ordine di importanza, deve evidenziarsi come la scansione temporale di cui all'art. 362, co. I-ter, c.p.p. non appare tener conto delle reali capacità degli uffici giudiziari requirenti di provvedere ad adempimenti di tale delicatezza in tempi così ristretti.

Le urgenze connesse a scadenze di termini processuali e la partecipazione personale del P.M. ad attività già calendarizzate costituiscono una costante nella quotidianità dello svolgimento delle funzioni requirenti. A ciò aggiungasi che i carichi di lavoro, anche quelli relativi alle prime assegnazioni, sono mediamente elevati e che, soprattutto negli uffici di piccole dimensioni, come emerso dal monitoraggio che ha preceduto l'adozione della delibera del 9 maggio 2018, il criterio della specializzazione ha trovato scarsa attuazione. In ragione di questo è prevedibile che, per difficoltà organizzative, il P.M. non possa programmare *ad horas* attività istruttorie e procedere personalmente all'assunzione a s.i.t. di tutte le persone vittime di violenza di genere e domestica, nonché, ove si tratti di persona diversa da questa, di chi ha sporto denuncia, istanza o querela.

E la brevità del termine che gli è concesso pregiudica altresì l'utilità del ricorso alla P.G. per adempiere all'atto istruttorio.

La norma in oggetto potrebbe, quindi, avere effetti negativi proprio sull'organizzazione degli Uffici di Procura e condurre ad un'elusione del criterio della specializzazione anche negli uffici in cui sono state realizzate le aree di specializzazione.

Invero, a fronte di una tempistica così serrata, potrebbe accadere che i sostituiti specializzati, per oggettivi e motivati impegni, non potranno far fronte ad incombenti così pressanti, tanto più se si considera il numero sempre più elevato di notizie di reato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, *stalking* e lesioni maturate in ambito familiare.

Un'analogia difficoltà potrebbe verificarsi nell'esecuzione dell'atto istruttorio da parte della Polizia Giudiziaria specializzata, ove si ritenesse lo stesso delegabile.

Ciò appare in contrasto con le indicazioni più volte fornite dal Consiglio sulla necessità, nell'organizzazione degli Uffici di procura, di riservare il più possibile la trattazione dei procedimenti relativi al settore di interesse a magistrati specializzati, nonché con lo spirito dell'intervento normativo, che ha inteso introdurre un'organizzazione mirata a garantire l'intervento di una polizia giudiziaria con cognizioni specialistiche su tali reati.

Le strettissime tempistiche indicate dalla novella non consentirebbero infatti di assicurare che nei piccoli centri e nelle piccole procure sia sempre di turno un ufficiale di p.g. o un magistrato specializzato, mentre la possibilità di attendere qualche giorno in più consentirebbe di assegnare al magistrato specializzato il fascicolo e la delicata audizione della p.o..

Infine, la norma in esame appare difficilmente coordinabile con l'art 351 comma 1-ter c.p.p.⁴ che prevede, per alcuni dei più ricorrenti reati di violenza di genere e domestica, l'obbligo, per la Polizia Giudiziaria, di procedere all'audizione del minore e della persona offesa che versino in condizioni di particolare vulnerabilità con l'ausilio di un esperto di

⁴Art. 351, co. 1-ter c.p.p.:

“Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero (3). Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini”.

psichiatria e psicologia infantile, nominato dal Pubblico Ministero. Palese è che le attività preliminari richieste per l'adempimento di tale obbligo appaiono difficilmente conciliabili con il rispetto di un termine così ristretto.

Tutte le considerazioni svolte conducono a sollecitare una riformulazione dell'art. 362, co. I-ter c.p.p. che, pur nel riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti d'interesse, riservi, comunque, al P.M. la valutazione dell'urgenza, dell'utilità e della tempistica con cui procedere 'senza ritardo' all'assunzione a s.i.t. della persona offesa, avendo riguardo, prioritariamente, alle esigenze di protezione della stessa.

Infine, appare doveroso segnalare che nell'elenco dei reati per i quali è previsto l'obbligo di ascoltare la persona offesa non è stato inserito, il delitto di tentato omicidio che, come le lesioni, per effetto di specifiche aggravanti, può assumere connotazioni tali da renderlo espressione di violenza di "genere o domestica".

Con riguardo alla formulazione dell'art. 64-bis disp.att. c.p.p. (interlocuzione tra la magistratura penale e quella civile, in caso di contemporanea pendenza di procedimenti relativi alle stesse parti) emergono, invece, incompletezze che appaiono meritevoli di segnalazione, potendo determinare difficoltà interpretative ed avere negative ricadute applicative.

Come già evidenziato, la disposizione muove nella direzione (sollecitata ai dirigenti degli uffici giudiziari anche dal Consiglio Superiore nella Risoluzione del 9 maggio 2018) di istituire un raccordo tra organi della giurisdizione penale, civile e minorile, laddove siano sussistenti competenze concorrenti in relazione al medesimo nucleo familiare, prevedendo che al giudice civile siano comunicati gli atti più significativi del procedimento penale.

Innanzitutto tra questi, incomprensibilmente, non sono stati inclusi gli atti intermedi tra l'avviso di conclusione delle indagini e la sentenza, quali la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione o che dispone il giudizio e l'ordinanza di imputazione coatta che pure costituiscono sviluppi processuali importanti.

Inoltre, tenuto conto che non sempre dagli atti del procedimento penale risulta la pendenza di un giudizio civile, sarebbe stato necessario indicare i presupposti che determinano l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione, nonché precisare chi sia tenuto all'adempimento, in particolare, se competa al giudice o al P.M., ovvero ad entrambi, a seconda della tipologia di atti da comunicare.

Ancora, pur essendo tra i provvedimenti oggetto di comunicazione compresi quelli applicativi di misure cautelari personali, non risulta indicato il momento in cui l'adempimento deve essere effettuato. Detta omissione non è priva di implicazioni, ove si consideri che, per ovvie esigenze di segretezza, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare è depositata in cancelleria solo dopo la sua esecuzione o notificazione, con divieto, sino ad allora, di poterla ostendere a terzi.

Ebbene, per i casi, non rari, in cui l'esecuzione della misura non sia possibile per la condizione di irreperibilità dell'indagato/imputato, intercorre uno iato temporale tra il momento dell'emissione dell'ordinanza e quello del deposito (successivo all'adozione del decreto di latitanza, nei casi in cui la misura applicata sia una di quelle previste all'art. 296 c.p.p., o del decreto di irreperibilità, se le misure emesse siano quelle residue di cui agli artt. 282, 282-bis e 282-ter c.p.p.).

Con le scansioni procedurali sopra indicate sembrerebbe coerente la comunicazione delle ordinanze applicative delle misure solo dopo il deposito, o perché eseguite o perché ne è stata impossibile l'esecuzione.

Nondimeno, l'esigenza di tutela della segretezza sottesa a questa opzione deve essere bilanciata con quella, non meno importante, di rendere edotto il giudice civile di elementi che possono avere rilevante incidenza sulle sue decisioni; in quest'ottica, sarebbe opportuno dar

corso all'adempimento subito dopo l'emissione dell'ordinanza, come sembrerebbe richiesto dal testo della previsione con l'inciso "...è trasmessa senza ritardo".

Per risolvere i dubbi interpretativi che l'attuale formulazione della norma pone, sarebbe, pertanto, opportuna una sua integrazione, con l'indicazione dei presupposti che rendono doveroso l'adempimento, dell'organo tenuto a compierlo e, nel caso in cui la comunicazione riguardi ordinanze cautelari, del momento in cui deve essere eseguito.

Nell'ipotesi in cui si optasse per la soluzione di dare esecuzione all'adempimento subito dopo l'emissione e prima dell'esecuzione dell'ordinanza, sarebbe necessario autorizzare il giudice civile a non depositare agli atti il provvedimento, tenendolo riservato finchè esso non sia eseguito, formalizzando una prassi già invalsa presso quegli uffici giudiziari che, come si è dato conto nella Risoluzione del 9 maggio 2018, hanno spontaneamente attivato detti canali comunicativi, soprattutto nei casi in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare possano derivare problemi di affidamento dei minori.

In un'ottica di coerenza del sistema sarebbe opportuno eliminare talune disomogeneità nel regime processuale valevole per alcuni reati 'catalogo' della violenza di genere e domestica.

In particolare, il reato di cui all'art. 612-ter c.p. non risulta incluso tra quelli cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 362, comma I-ter c.p.p., come novellato, che impone al P.M. l'obbligo di procedere all'assunzione della persona offesa nel termine di tre giorni.

Fermo restando quanto sopra evidenziato a proposito delle criticità che presenta la formulazione dell'art. 362 comma I-ter c.p.p., detta esclusione risulta, comunque, distonica rispetto all'inclusione del reato di cui all'art. 612-ter c.p. tra quelli cui sono applicabili le previsioni di cui agli artt. 347, co. III, e 370, co. II-bis, c.p.p.. Se, infatti, l'immediata valutazione dei rischi cui si trova esposta la persona offesa è la comune ratio sottesa alle tre norme, questa necessità ricorre anche con riferimento al reato di cui all'art. 612-ter c.p. che, pur privo di connotati violenti, può, comunque, essere spia e preludere a fatti più gravi.

Analoga esclusione si constata con riferimento ai novellati artt. 90-ter c.p.p. e 659 c.p.p., con la conseguenza che, nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 612-ter c.p., non è obbligatoria la tempestiva comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dei provvedimenti incidenti sullo *status libertatis* dell'indagato/imputato e del condannato, né sono ad essa dovute le informazioni in ordine all'evasione e alla sottrazione di quest'ultimo all'esecuzione di misure di sicurezza detentive.

Il diverso regime adottato, quanto all'ambito di operatività dell'art. 90-ter, co. I-bis c.p., con riferimento all'art. 612-ter c.p. appare ancor più ingiustificato ove si consideri che i limiti edittali di pena consentono l'applicazione di misure cautelari e che, anzi, esso è stato compreso tra quelli per i quali la misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari è consentita anche quando è prevedibile che la pena irroganda possa essere contenuta nei limiti dei tre anni di reclusione o possa essere condizionalmente sospesa.

A ciò aggiungasi che, non essendo elemento costitutivo del reato di cui all'art. 612-ter c.p. la violenza fisica alla persona, non trova applicazione né l'art. 90-ter, co. I, c.p.p. (prevede l'obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta degli stessi provvedimenti di scarcerazione, cessazione delle misure detentive, evasione, volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva), né l'art. 299, co. II-bis e IV-bis c.p.p. (in base a questo è obbligatorio comunicare al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, direttamente a quest'ultima, a pena di inammissibilità, le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelari), essendo gli obblighi previsti nelle suindicate norme operanti solo con riguardo a procedimenti relativi a delitti commessi con violenza alla persona.

Infine, non può non evidenziarsi come, nelle ipotesi in cui il reato sia commesso attraverso strumenti informatici e telematici, il contenuto lesivo della condotta è destinato a

propagarsi con virulenza e irrimediabilmente con la prima pubblicazione. Allo scopo di scongiurare questi effetti, di grave pregiudizio per la vittima, sarebbe stato opportuno prevedere, anche per questa ipotesi, il blocco immediato dei contenuti lesivi, con oscuramento e rimozione delle immagini diffuse, analogamente a quanto già possibile per il *cyber* bullismo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 71/2017.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di disporre la trasmissione al Ministro della Giustizia.”